



Tribunale di Castrovillari

Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Natina Praticò	Presidente
Dott. Alessandro Paone	Giudice rel.
Dott. Giuliana Gaudiano	Giudice

- letto il ricorso depositato in data 04.12.2020, in virtù del quale la I.CA.CE.M. di ██████████ & C. s.n.c., con sede in Corigliano-Rossano (CS), ex Corigliano Calabro, Via SS 106, Zona Industriale, C.F. e P. IVA 01937670782, n. REA CS-124426, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F., entro un termine di cui ha chiesto la fissazione;
- letti gli atti e i documenti allegati al ricorso;
- ritenuta la completezza dei documenti allegati al ricorso;
- rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente è riconducibile nel novero delle imprese commerciali fallibili (essendo superate le soglie di cui all'art. 1, co. 2 L.F.), versa in stato – quantomeno – di crisi e ha la sede principale in Corigliano-Rossano (CS), nel rispetto della previsione di cui all'art. 161, co. 1 L.F.;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso presso il competente Registro delle Imprese, a cura della cancelleria, per gli effetti di cui all'art. 168 L.F.;
- ritenuto che per gli adempimenti necessari alla compiuta formulazione della proposta di concordato debba essere assegnato, tenuto conto della pendenza dell'istanza di fallimento avanzata dalla BPER Credit Management s.c.p.a., quale mandataria della BPER Banca s.p.a. termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento;
- ritenuto che, in base al tenore della domanda e alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia opportuno disporre sia la nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6 L.F., con la conseguente



fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al co. 8 della citata disposizione come specificamente indicati in dispositivo;

P.Q.M.

- visto l'art. 161, co. 6, L.F. ;

a) concede alla ricorrente **termine di giorni sessanta** dalla comunicazione del presente provvedimento **per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui all'art. 161, co 2 e 3 L.F.;**

b) nomina un **Commissario giudiziale** nella persona del **dott. Giampiero Procopio**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

c) dispone che la ricorrente:

1- entro il **termine perentorio di quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi presso la Cancelleria del Tribunale assegno circolare recante l'importo di **€ 20.000,00 (euro ventimila)**, pari al 20% dell'importo presumibilmente necessario (almeno allo stato, sulla base di una visione solo parziale della effettiva situazione debitoria e degli adempimenti conseguenti alla presentazione della domanda di concordato) per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento;

2- depositi con **cadenza mensile**, ad iniziare dal trentesimo giorno dopo il deposito del presente decreto, una **situazione finanziaria aggiornata dell'impresa** (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone copia al Commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve **relazione informativa ed esplicativa**, redatta dal suo legale, **sullo stato di predisposizione della proposta definitiva**, nonché **sulla gestione corrente, anche finanziaria**, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila), con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati.

A tale riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:



2.a) che non possono essere compiuti, sino alla scadenza del termine, gli atti di cui all'art. 167, co. 2 L.F., nonché, in genere, gli atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale, solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità;

2.b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

2.c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies L.F.;

2.d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 167, 169 bis, 173 e 182 quinquies L.F.;

2.e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

2.f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

2.g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi alla ricorrente, al Commissario e al P.M. in sede.

Castrovillari, 16.12.2020

Il Giudice relatore

dott. Alessandro Paone

Il Presidente

dott. Natina Praticò

